

**- Allegato A -
STATUTO**

dell'Associazione di Volontariato denominata
**"CITTA' DEGLI ACAJA AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI
FOSSANO ODV"**

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Città degli Acaja Amici dei vigili del fuoco volontari di Fossano organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Amici dei Vigili del Fuoco ODV") con sede in Fossano (CN), in questo statuto successivamente indicata anche semplicemente come "Associazione". Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca modifica statutaria.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni

collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà
popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della
collettività;

favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione
attiva delle persone e dei suoi soci;

contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita
associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di
interesse generale, alla crescita culturale e morale delle
persone e della collettività;

organizzare, forme di partecipazione e di intervento nel settore
sociale, ambientale e della protezione civile; assumere
iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme
innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e
culturali;

collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni
di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento
dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione
svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa (articolo 5, comma 1,
lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1
lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai
sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del
Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5,
comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore).

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II - Associati

Art. 6 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno un minimo di sette associati; se tale numero minimo viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo i limiti di cui al precedente art. 6;

chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;

essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

essere in regola con il versamento della quota associativa;

non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

per morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che incorra nelle condizioni di cui al precedente articolo 9;

per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, e di quanto indicato nel precedente articolo 8, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b), e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b), e c), il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla data della notifica con comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b), e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 3, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote degli aderenti;

da contributi di privati;
da rimborsi derivanti da convenzioni;
da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
da donazioni e lasciti testamentari ed oblazioni;
da rendite patrimoniali e finanziarie;
da attività di raccolta fondi;
da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sugli Enti del Terzo settore;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sugli Enti del Terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017

e successive modificazioni ed integrazioni;
il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l' Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. L'assemblea elegge altresì un Segretario il quale redige il relativo verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso scritto, lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione che non potranno avvenire nel medesimo giorno, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 21 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 22 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria

approva il bilancio di esercizio;

approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

determina l'importo annuale delle quote associative;

definisce le linee programmatiche dell'Associazione;

approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue

modifiche;

approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;

delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Fossano (CN);

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modifiche dello statuto sociale;

sulla variazione della sede legale all'esterno del territorio del comune di Fossano;

sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

Art. 23 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere. La sottoscrizione del Vicepresidente ha automatico significato di assenza od impedimento del Presidente. La carica di Segretario e Tesoriere può essere conferita alla medesima persona.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 25 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 22;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 26 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere e, quando nominato, dal Direttore dei servizi se nominato, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio

medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la Direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede tramite nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

Art. 28 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 29 -Organo di controllo

Qualora ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico o collegiale. In caso di nomina di un organo di controllo collegiale questi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in tre anni ed i suoi componenti e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Nel caso di Organo di Controllo monocratico non tenuto alla revisione legale deve essere nominato un soggetto appartenente alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, sia nel caso di organo monocratico che collegiale, i componenti devono essere

tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 - Competenze

L'Organo di Controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore; nell'espletamento del proprio mandato e dei propri compiti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 31 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 32 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, se istituito, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 33 - Competenze

Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 34 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 35 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 36 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge e ricevuto parere positivo da parte degli uffici del RUNTS, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Rento Bolmeno
Alamp Cuivare